

REGOLAMENTO (UE) N. 1099/2010 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2010

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le regole concernenti il livello accresciuto di controlli ufficiali che devono essere effettuati sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale figuranti nell'allegato I di tale regolamento, ai punti d'entrata nei territori indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco di cui all'allegato I deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti di informazioni indicate in tale articolo.
- (3) Il verificarsi di incidenti, e la loro gravità, nel mercato degli alimenti, notificati tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), i risultati delle varie missioni effettuate nei paesi terzi dall'Ufficio alimentare e veterinario, nonché le relazioni trimestrali che gli Stati membri hanno presentato alla Commissione in con-

formità all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009, indicano la necessità di rivedere l'elenco dell'allegato I di detto regolamento.

- (4) In particolare, l'allegato I va riveduto diminuendo la frequenza dei controlli dei prodotti di base per i quali le fonti di informazioni sopraindicate mostrano un miglioramento generale della conformità alla pertinente normativa dell'Unione e per i quali l'attuale livello dei controlli ufficiali non è più giustificato, ed aumentando la frequenza dei controlli degli altri prodotti di base per i quali le stesse fonti mostrano un livello più alto di non conformità alla pertinente normativa dell'Unione, che giustifica l'introduzione del livello accresciuto di controlli ufficiali.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2010.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.⁽²⁾ GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.